



TEACHING REMOTELY AND THE PROTECTION OF PUPILS: PRIVACY POLICY AND EFFECTIVENESS OF EDUCATIONⁱ

Paolo Martena¹ⁱⁱⁱ,
Simone De Riccardis²

¹Teacher,
I.C. "Calimera, Caprarica, Martignano",
Lecce, Apulia, Italia

²Lawyer,
Lecce, Apulia, Italy

Sommario:

In questo lavoro è stata descritta la risposta scolastica italiana alla situazione pandemica, sia da un punto di vista legislativo che pedagogico e didattico. In particolare, è stata analizzata la tutela della privacy degli alunni, delle famiglie e degli insegnanti e gli strumenti legislativi messi in atto. È stata, altresì presa in considerazione la situazione della Regione Puglia, Italia, dove numerose decisioni sono state prese in pochi mesi, a seguito della seconda ondata. Alcune di queste sono risultate in contrasto con il Ministero dell'Istruzione nazionale. Per avere una visione di insieme più completa, gli autori hanno anche posto l'attenzione sulla risonanza interiore che queste norme hanno avuto su due classi di Scuola secondaria di primo grado, usando la metodologia didattica del *One Minute Paper*. La scuola di riferimento è stata l'I.C. di Calimera, Caprarica e Martignano (Lecce, Puglia, Italia) I risultati del lavoro sono stati il punto di partenza per una discussione psicopedagogica.

Parole chiave: didattica a distanza, tutela degli alunni, tutela della privacy, one minute paper, covid 19

Abstract:

This article analyses the response by schools to the current pandemic COVID-19, both from a legal point of view as well as pedagogical and educational. Particular attention has been paid to the issue of safeguarding the privacy of students, as well as that of their families and teachers, and the legislative instruments implemented. Also taken into consideration is the Apulia region, Italy where numerous decisions were taken in just a few months, following the second wave. Some of these are in direct contrast with the

ⁱ DIDATTICA A DISTANZA E TUTELA DEGLI ALUNNI: RISPETTO DELLA PRIVACY ED EFFICACIA EDUCATIVA

ⁱⁱ Correspondence: email paolo.martena@libero.it

Italian Ministry of Education. In order to have a more complete, overall view, the authors, using information obtained with the educational tool One Minute Paper, also analysed the inner resonance these rules had on two middle-school classes. The classes in question are part of the I.C Calimera, Caprarica and Martignano (Lecce, Puglia, Italy). The results were used as a starting point for a discussion on psychopedagogy.

Keywords: teaching remotely, protection of pupils, privacy policy

1. Valutazione e inquadramento giuridico della DaD nella Scuola: focus sugli aspetti giuridici della privacy

L'epidemia da Covid-19 ha fornito una importante opportunità per mettere a frutto interessanti sviluppi sia sotto l'aspetto economico, sia sotto quello culturale ed ideologico, che potrebbero finalmente liberare la scuola da quelle residue e antidiluviane pratiche che ostacolano ancora la sua perfetta integrazione nella società di mercato e che non le permettono di diventare luogo di elaborazione di percorsi individuali e collettivi di crescita culturale ed affettiva in senso lato. La situazione "sospesa" che stiamo vivendo è esemplare a questo proposito: le tecnologie della comunicazione si sono rivelate davvero utili al fine di mantenere la continuità didattica in tempi di chiusura degli Istituti, tuttavia il loro uso, come è denunciato da un numero considerevole non solo di docenti, ma pure di genitori e studenti, nel giro di poche settimane è diventato massiccio, pervasivo ed invasivo. È nostra convinzione che le straordinarie potenzialità offerte dall'utilizzo delle nuove tecnologie e soprattutto dei nuovi canali di informazione digitali nell'ambito scolastico non devono indurre a sottovalutare i rischi dovuti ad un uso scorretto o poco consapevole degli strumenti telematici, perché si tratta di rischi concreti dai quali è bene proteggere chiunque, non soltanto i minori. Non dimentichiamo, infatti, che tra i soggetti destinatari e fruitori della DAD vi sono anche studenti frequentanti le scuole primarie, che ovviamente, non essendo avvezzi all'uso attento delle nuove tecnologie, sono da considerare come soggetti più deboli rispetto agli studenti delle scuole secondarie o agli universitari, i quali hanno una maggiore consapevolezza nell'utilizzo dei nuovi strumenti di formazione.

Molte delle piattaforme suscettibili di utilizzo a fini didattici, funzionano come veri e propri social network e la loro implementazione nel sistema didattico necessita di una non secondaria cognizione delle loro regole di utilizzo da parte di tutti gli attori coinvolti, oltre che della tutela dei diritti della personalità dei soggetti coinvolti nel loro uso.

La repentina transizione dall'uso del tradizionale, e molto più rassicurante, spazio fisico (l'aula) ad uno spazio digitale e dematerializzato, che ha modificato inevitabilmente non solo il consolidato rapporto docenti - discenti, ma anche le relazioni tra gli stessi studenti.

Sebbene tali modalità di insegnamento, le quali con gli opportuni e adeguati sviluppi, possono rappresentare il futuro, non possono e non devono, di certo, violare il

rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati. La corretta gestione dei dati personali di tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'attività didattica a distanza rappresenta allora il presupposto indispensabile per rendere il digitale una risorsa straordinaria per la promozione dei diritti, quello allo studio, in particolare, tenendola indenne dal rischio di abusi o violazioni.

Nell'attuale contesto storico, le nuove modalità con le quali vengono svolte le diverse attività didattiche, le quali presuppongono l'utilizzo di piattaforme online e l'assenza del rapporto diretto tra professore e studente, non possono prescindere il trattamento dei dati personali degli interessati di docenti, alunni, genitori; numerosi appaiono dunque gli adempimenti che le scuole di ogni ordine e grado, le università, devono porre in essere quali titolari del trattamento, fra questi ricopre un ruolo di primo piano l'aggiornamento dell'Informativa Privacy e come sostanziale quanto necessario presupposto, l'*authority privacy*, nei suoi interventi in merito, ha evidenziato la necessità di rispettare, in primo luogo, i principi di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento previsti dall'*articolo 5 del GDPR*: le *"istituzioni scolastiche e universitarie devono assicurare la trasparenza del trattamento informando gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, in ordine, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento, che deve peraltro limitarsi all'esecuzione dell'attività didattica a distanza, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati"*. La normativa di riferimento impone (*art. 13, par. 1, lett. c) GDPR*), di indicare agli interessati nell'informativa le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento. Nel rispetto del principio di *"limitazione delle finalità"* del trattamento (*cf. art. 5, par.1. lett.b) GDPR*), dovrà essere, inoltre, evitata qualsiasi forma di diffusione e riproduzione dei dati personali raccolti con l'attività didattica a distanza e contestualmente garantita l'adeguatezza degli stessi affinché siano pertinenti e limitati a quanto necessario in considerazione delle finalità del trattamento. Per tale tipologia di trattamento il MIUR con una *nota del 17 marzo 2020 n.388* e dal Garante privacy con il provvedimento del 26 marzo 2020, hanno voluto sottolineare che non occorrerà il consenso degli interessati, essendo tale trattamento (*artt. 6, par. 1, lett. e), 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679*) funzionale allo svolgimento dell'attività didattica a distanza, in quanto riconducibile – tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente pubbliche afferenti a scuole ed atenei (lo stesso Garante Privacy con le *FAQ pubblicate il 24 aprile 2020* relative al trattamento dati nel contesto scolastico nell'ambito dell'emergenza sanitaria ha dichiarato che *"il consenso di regola non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro"*).

Molte istituzioni scolastiche e universitarie si sono poste anche l'interrogativo della necessità o meno del consenso degli interessati (studenti, genitori e professori) nelle ipotesi di un'eventuale registrazione delle lezioni impartite con modalità on line. Occorre, a questo punto, fare dei distinguo: nell'ipotesi in cui il trattamento avvenisse ai sensi dell'*art. 2, par. 2, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679*, ovvero un trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica *"per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente"*

personale o domestico”, come nel caso in cui fosse lo studente a registrare la lezione del professore, non si renderà necessario raccogliere, preventivamente, il consenso di tutti gli interessati poiché, questa ipotesi, non ricade nell’ambito di applicazione materiale del GDPR. Sul punto si è espresso il Garante per la protezione dei dati personali con le *FAQ Scuola e Privacy del dicembre 2019* con cui è stato ribadito che *“è lecito registrare la lezione per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti ecc) e ottenere il loro consenso”*.

Dunque, l’utilizzo della didattica a distanza dovrebbe essere in ogni caso preceduta da una alfabetizzazione digitale dello studente, magari con l’ausilio dei genitori, così da tutelare la riservatezza e la dignità del minore e limitare al minimo i rischi di un utilizzo scorretto degli strumenti informatici. Inoltre, non è da sottovalutare la formazione degli stessi professori, per i quali sono state già previste sessioni di formazione, utili per evitare che si trovino impreparati ad affrontare le nuove sfide tecnologiche dell’insegnamento on line. A tal fine le istituzioni scolastiche e universitarie, con l’ausilio del DPO designato e dell’Animatore Digitale, dovranno adempire agli obblighi formativi di cui all’*art. 29 GDPR* ed assicurarsi che i docenti, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali, ricevano un’adeguata formazione. Ed ancora, i docenti avendo accesso ai dati personali degli studenti, e ove occorresse anche a quelli dei genitori, devono ricevere dal titolare del trattamento (scuola o università) puntuali e adeguate istruzioni sulle modalità di trattamento della didattica on line. Occorre ricordare che l’*art.38 del Reg. (UE) 2016/679*, con riferimento ai dati personali dei minori, afferma che *“meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”*. Con ciò si vuole intendere che il livello di protezione, quando si trattano dati personali relativi a soggetti minori, deve essere necessariamente più alto per garantire la massima consapevolezza nell’utilizzo di strumenti tecnologici.

Uno delle problematiche particolarmente spinose sorte nell’utilizzo della DAD riguarda il rapporto tra la privacy e l’assegnazione dei voti, soprattutto per quanto riguarda la scuola secondaria di II grado. Sul tema si sono succedute la *Circolare ministeriale n 9168 del 9/6/2020* che segue la *nota del 28/5/2020 n 8464*, prevedendo, in caso di ammissione di alunni alla classe successiva con insufficienze, *“che anche i voti inferiori a 6/10 siano riportati, oltre che nei documenti di valutazione finale, anche nei prospetti generali da pubblicare sull’albo on line dell’istituzione scolastica”*. Dalla lettura delle predette disposizioni, risulterebbe che è consentita la pubblicazione dei risultati, anche insufficienti sull’albo on line della scuola, con apparente modalità di pubblicità più estesa rispetto alla consueta. Sembrerebbe che questa disposizione risponda all’esigenza di evitare affollamenti innanzi ai documenti cartacei esposti negli Istituti al termine dell’anno scolastico, in realtà si pone anche un’altra questione relativa al diritto di riservatezza. Si è cercato a lungo un compromesso tra un rapporto educativo fruttuoso

tra le famiglie degli alunni e le istituzioni scolastiche e la tutela della trasparenza valutativa che coinvolge l'intera comunità sociale. Le istituzioni scolastiche hanno la consuetudine, infatti, di non pubblicare le votazioni finali insufficienti degli alunni della scuola secondaria di II grado, non ammessi o ammessi con riserva agli anni successivi o non ammessi all'esame di Stato al termine del II ciclo di Istruzione. Questa consuetudine, non è, in alcun modo imposta dal *Garante della Privacy* o dalla Legge. In un documento del Garante del 28/8/2008, infatti, a proposito di pubblicità dei voti dell'Esame di Stato afferma che *"nessun provvedimento dell'autorità ha mai impedito la pubblicazione dei voti dell'Esame di Stato. Il regime attuale relativo alla conoscibilità degli esiti degli esami di Maturità è stato stabilito dal Ministero dell'Istruzione, indipendentemente da ogni parere del Garante"*, inoltre, nel *vademecum "La scuola a prova di privacy"*, del 2016 è scritto che i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli Esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di trasparenza e conoscibilità stabilito dal Ministero dell'Istruzione. L'unica accortezza, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami consiste nell'evitare di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, con palese riferimento alle prove differenziate sostenute dagli studenti con piano educativo individualizzato, nell'ottica della società inclusiva che è alla base di ogni scelta del Legislatore.

Sembra, piuttosto che il Ministero, con l'invito alla pubblicazione dei risultati negativi, intendesse inviare implicitamente, un messaggio di serietà alle famiglie, per evitare il rischio che il contesto socio culturale sminuisse il valore della Didattica a distanza e ritenesse la validazione dell'anno scolastico come una semplice sanatoria, scaturita dall'emergenza sanitaria.

Che questo indirizzo abbia fondamento legislativo solido, è avallato anche dall'*art. 96 Dlgs 196/03*, modificato, per effetto di un intervento del Garante della Privacy, dal *Dlgs 101/2018*, il quale, prendendo in considerazione la riservatezza dei dati si esprime nel modo seguente: *"1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione, i Centri di Formazione Professionale Regionali, le Scuole Private non paritarie, nonché le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Coreutica e Università Statali o non Statali, legalmente riconosciute, su richiesta degli interessati, possono comunicare e diffondere, anche a privati e per via Telematica, dati relativi agli esiti formativi intermedi e finali degli studenti (...)"* E sottolinea, inoltre che restano in vigore tutte le norme relative alla pubblicazione degli esiti scolastici.

Tuttavia, il Ministero, per una maggiore tutela dell'utenza scolastica, costituita in gran parte da minori, precisa, nella richiamata Nota del 9/6/2020 che lo strumento per la pubblicazione deve essere, in via esclusiva, il Registro elettronico, dove solo le famiglie degli alunni potranno accedere ai singoli voti, mediante lo spazio riservato il cui accesso è consentito mediante credenziali, e tutta la classe potrà essere a conoscenza solo dell'ammissione, ammissione con riserva o non ammissione all'anno successivo, o agli esami di Stato. Ciò sembra un giusto compromesso tra la trasparenza documentale e valutativa e il rispetto della dignità degli alunni, indipendentemente dagli esiti scolastici.

La pubblicazione all'albo cartaceo, sebbene residuale, in caso di assenza di registro elettronico, rimane nelle consuete modalità, sebbene si invita a uno scaglionamento dell'utenza e a una pubblicazione non superiore ai 15 giorni, per evitare assembramenti, rischiosi durante il periodo pandemico.

2. La didattica a distanza e il rispetto degli alunni: non solo una questione di privacy

La Didattica digitale ha aperto molte questioni relative al rispetto degli alunni. Alcune sono state già analizzate in questo lavoro, altre sono state affrontate dai singoli Collegi dei docenti che hanno elaborato regolamenti in cui si stabiliscono le modalità di svolgimento delle lezioni a distanza, sincrone e asincrone, e in modalità mista, nel rispetto dei diritti degli alunni, delle famiglie e dei docenti.

Anche le modalità di valutazione sono state stabilite dalle singole istituzioni scolastiche, ferma restando l'autonomia didattica che compete al docente il quale, in qualità di professionista, può scegliere le strategie più adatte per rendere la didattica più efficace.

Il proliferare della normativa, dovuta all'emergenza sanitaria, però, non può non aver influito sullo sviluppo cognitivo e personale dei bambini, dei preadolescenti e degli adolescenti che, da sempre hanno considerato la scuola come un punto di riferimento, sostanzialmente invariato, nel susseguirsi degli eventi della vita.

In particolare, la Regione Puglia ha stabilito, con [Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020](#), la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, nonostante il piano del Ministero per il rientro in sicurezza. La suddetta normativa regionale è stata sospesa da una sentenza del TAR di Lecce, cui si sono appellati alcuni genitori, sostenuti dall'associazione CODACONS a tutela dei consumatori.

In difesa della linea di indirizzo scelta precedentemente e, in sintonia con la sentenza, il Governatore Michele Emiliano ha risposto con l'Ordinanza del *Presidente della Regione Puglia n. 413 del 6 novembre 2020*, in cui si dava alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola Primaria e secondaria di Primo grado la facoltà di scegliere liberamente tra la didattica in presenza e quella digitale. Tale indirizzo è stato confermato con la successiva *Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 444 del 4 dicembre 2020*.

Tutto ciò, oltre alle difficoltà organizzative delle scuole pugliesi, ha anche avuto un forte impatto per gli alunni che prima di essere fruitori di un servizio, sono educandi bisognosi di regole chiare e coerenti.

2.1 Sperimentazione didattica

Nella prima parte di questo lavoro, è stata analizzata la normativa riguardante la didattica on line e, in particolare, la privacy. Si sono successivamente considerate le scelte della Regione Puglia, in questa seconda fase pandemica.

È importante capire, però, la risonanza interiore che questi sconvolgimenti provocano negli alunni. Come spunto per questa discussione pedagogica, è stata usata la metodologia didattica del *Minute paper*.

Il 28 di Ottobre 2020, appreso dell'ordinanza regionale che prevedeva la chiusura di delle scuole pugliesi di ogni ordine e grado, fino al 30 novembre successivo il docente di Matematica e scienze delle classi III della scuola secondaria di I grado di Caprarica e II della scuola Secondaria di I grado di Martignano (Lecce), facenti parte dell'I.C. di Calimera, Caprarica e Martignano ha messo a in atto una metodologia didattica, denominata *One minute paper* (T.A. Angelo and K. P. Cross, 1993) per raccogliere le impressioni a caldo degli alunni.

Questa metodologia, diffusa soprattutto negli Stati Uniti d'America, permette ai docenti di avere un rapido *feedback* da parte degli studenti, riguardo alla lezione appena terminata.

Si mette a disposizione degli studenti un minuto per rispondere a una delle seguenti domande:

- Quali sono i principali concetti che ti sono rimasti in mente?
- Hai domande da porre all'insegnante? Quali?
- C'è qualcosa che non hai capito?

I fogli, in forma anonima, sono fatti imbucare in una scatola dagli studenti e, successivamente, analizzati dal docente.

In questo caso, la metodologia ha subito tre principali variazioni, rispetto a quella standard:

- Sono richieste impressioni personali;
- La domanda non è relativa alla lezione svolta;
- È stato richiesto di firmare il foglio.

La terza scelta ha permesso di capire se le risposte fossero, in qualche modo, correlate al rendimento medio degli alunni.

Agli alunni è stato posto il seguente quesito: *"Da domani le scuole chiuderanno per l'emergenza sanitaria: cosa provi?"*

Le classi selezionate per l'indagine fanno entrambe parte di due sezioni staccate del Comprensivo, situate in due comuni con meno di 2500 abitanti.

Gli studenti provengono prevalentemente da un ceto sociale medio e globalmente hanno un rendimento scolastico medio - alto, poiché le loro famiglie, particolarmente collaborative con l'istituzione scolastica, sono molto interessate all'istruzione, alla formazione e all'educazione dei propri figli.

La classe II di Martignano è formata da 16 alunni, 9 di genere femminile e 7 di genere maschile; solo uno non ha partecipato al sondaggio, perché impossibilitato.

La classe III di Caprarica è costituita da 17 alunni, 11 di genere femminile e 6 di genere maschile: solo uno non ha partecipato al sondaggio perché assente, durante quella giornata.

Gli alunni hanno provato tutti molto dissenso riguardo alla decisione della Regione, sebbene in due abbiano sottolineato, come possa essere considerata una situazione di comodo a livello personale.

Nei testi si nota la maggiore frequenza di alcuni termini, come riassunto in Tabella 1.

Tabella 1: Le parole più frequenti negli elaborati

Termine	Frequenza assoluta su 30 elaborati considerati
Tristezza	14
Rabbia	4
Paura	3

Non è stata rilevata nessuna correlazione tra le opinioni degli alunni e il loro rendimento scolastico.

Gli unici due ragazzi che hanno valutato la notizia come parzialmente positiva a livello personale, hanno, comunque rilevato alcune incongruenze. A.P (classe II) ha scritto:

“Io, in realtà, quando ho scoperto che le scuole erano chiuse, ero molto felice, perché di mattina non mi andava di alzarmi presto, mi dovevo lavare, vestire, e poi andare a scuola con uno zaino pesante, ma poi ho pensato alle risate con gli amici, coi professori, parlare con gli amici, mangiare tutti insieme. Quindi, secondo me, non è giusto che le scuole siano chiuse, anche perché, noi siamo gli unici ad aver chiuso le scuole che è una cosa più importante dei bar, dei ristoranti, dei furgoncini, ecc.”

Altri non approvavano la chiusura, perché non desideravano trascorrere molto tempo davanti al computer. A.M (classe II), per esempio, ha scritto:

“Ho provato tanta paura e ansia, perché io con la DAD non mi sono trovato molto bene. Stare fino alle 22 al computer, controllare i compiti, ecc. Non mi è proprio piaciuta”

G.B. (II Media) ha sollevato, invece, la problematica dei bambini frequentanti la prima elementare:

“Appena ho sentito la notizia ho provato tanta tristezza, perché io preferisco le lezioni in presenza e anche perché, avendo il fratellino che ha appena incominciato la prima elementare, egli sarà costretto a seguire le lezioni on line e a non rivedersi con i suoi amici. Spero che questa chiusura durerà solo 15 giorni”.

Secondo L.B. (II Media), la chiusura era priva di senso da un punto di vista sanitario, in quel momento storico:

“Ieri, quando ho sentito per televisione, della chiusura della scuola in Puglia, ho provato rabbia, perché nella zona in cui abito io non ci sono tanti contagi e questa chiusura mi sembra insensata.”

Infine, la maggior parte degli alunni ha manifestato le proprie emozioni, che risultavano particolarmente forti, considerando l'incisività dei testi che hanno elaborato.

M.V. P. (III Media) ha scritto:

“Sto male, non riesco a non sentirmi male ogni volta che ci penso. Appena me lo hanno detto, non ce la facevo più: c'erano in me mille emozioni: rabbia, tristezza, paura. Alla fine, sono scoppiata a piangere”

Sensazioni simili sono state espresse da S.V (III Media):

“Sono molto triste. È come se mi stessero privando della felicità, della gioia, del senso vero della vita. Mi sento chiusa in gabbia, costretta a dover fare solo determinate cose, come se fossi la marionetta di qualcuno, costretta a non andare a scuola, quindi a non poter incontrare i miei amici, non fare lezione, con la risata, ogni tanto. È come essere nell'oblio, nel buio più totale”

G.L. (II media) stentava a credere alla notizia:

“Inizialmente, quando ho sentito la notizia, pensavo fosse falsa, ma quando hanno cominciato a parlarne tutti, ho pensato a quanta tristezza ho provato nei mesi scorsi”

Le scelte delle famiglie, quando il Tar di Lecce ha abrogato la prima ordinanza presidenziale della Regione Puglia, sono state, in queste classi, abbastanza conformi a quanto i ragazzi hanno espresso nel *Minute paper*.

In seconda media, infatti, solo una famiglia ha scelto l'insegnamento a distanza e, nella terza media i ragazzi frequentano tutti regolarmente.

La situazione è stata molto diversa in un'altra terza media di Martignano che non è stata coinvolta in questo studio, in quanto il sondaggio è stato somministrato, quando gli alunni già non frequentavano le lezioni in presenza. La totalità degli alunni si è manifestato molto contrariato dalla chiusura delle scuole, ma la metà delle famiglie ha optato per la didattica a distanza.

2.3 Analisi pedagogica dei risultati

Nei loro scritti i ragazzi lamentavano principalmente il fatto che i cardini stessi della relazione educativa siano parzialmente minati dalla didattica a distanza.

La relazione tra insegnante e allievo, infatti, non può essere decontestualizzata. Gli alunni intessono relazioni anche fra di loro e con l'ambiente e possono crescere solo in questo sistema relazionale complesso.

Castoldi rappresenta l'educazione scolastica come un triangolo ai cui vertici ci sono l'insegnante, l'allievo, i contenuti culturali e ai lati: la dimensione organizzativa (insegnanti-contenuti), la dimensione metodologica (allievo-contenuti) e la dimensione relazionale (insegnante – allievo- insegnante) (Castoldi M., 2010).

Nei testi scritti dagli alunni si evince che, durante la didattica a distanza, la dimensione relazionale tra gli alunni e tra gli studenti e l'ambiente scolastico sono fortemente compromesse.

In alcuni messaggi, inoltre, è stato evidenziato che, durante primo *lockdown* dello scorso anno scolastico, i ragazzi hanno trascorso di fronte al pc un numero di ore maggiore di quelle dedicate alle lezioni e allo studio individuale.

Un'altra caratteristica di una relazione educativa autentica è la **dipendenza dal tempo**. *Perlino* riprende gli studi della scuola di *Palo Alto* per sottolineare come ogni azione educativa sia fondamentale e irreversibile e quindi debba essere limitata nel tempo per non essere né amplificata, né deprivata del suo valore profondo (*Perlino A.*, 2013).

La didattica a distanza, inoltre, rischia di far sentire ai ragazzi la mancanza della **ritualità**. La ritualità, che da sempre scandisce le giornate dell'uomo, rassicura, fa sentire membri di un gruppo e facilita l'apprendimento. Alzarsi, preparare lo zaino, avviarsi a scuola, rispondere all'appello sono azioni ripetute da centinaia di anni che costituiscono lo scheletro stesso dell'educazione e della formazione. L'alunno ne farà tesoro anche nel suo futuro educativo e nell'educazione dei suoi figli (*Cristine H. Legare , Nicole J. Wen a , Patricia A. Herrmann a , Harvey Whitehouse, 2015*).

Altro punto debole della precarietà della situazione che stiamo vivendo è sicuramente la mancanza della **progettualità**. Essa può essere intesa come un compromesso tra l'intenzionalità dell'azione educativa dell'educatore, che traccia il percorso con attenzione scientifica, e la riflessività dell'educando che riceve i messaggi e li elabora in modo critico, li valuta, li contestualizza e li rende utili alla realizzazione del personale progetto di vita. La progettualità è, in pratica, la sintesi *fra concretezza e utopia, la possibilità e la necessità, tra l'essere e il dover essere* (*Bertolini P.*, 1988).

A queste criticità, che emergono dai risultati dell'attività proposta ai ragazzi, si aggiunge anche la difficoltà di ottenere **un'azione educativa equa**, cioè proficua e fruttuosa per ciascuno. Non tutti gli alunni, infatti, hanno la stessa capacità di accesso ai mezzi informatici, sia per ragioni economiche che sociali che cognitive. La mediazione dei docenti e del gruppo di pari sono uno strumento indispensabile, soprattutto per gli alunni con bisogni educativi speciali.

A tal proposito, citiamo *Franta* che, analizzando il ruolo dell'educatore, scrive:

“Possiamo dire che l'educatore facilita la costruzione di un positivo clima socio-affettivo e qualifica o conferma gli educandi come persone, quando li accetta incondizionatamente, incontrandoli indipendentemente dalla loro struttura psichica, dalle loro qualità fisiche, dalla loro provenienza sociale, dal modo di corrispondere alle aspettative proprie o a quelle ambientali e li considera come persone degne di valore e di stima, che hanno un significato per se stesse. Attraverso l'accettazione incondizionata da parte dell'educatore gli educandi si sentono valorizzati come persone e facilitati a sviluppare un senso di appartenenza in quanto sperimentano che la propria considerazione non è legata a tratti che possiedono o ai comportamenti che realizzano, ma è radicata nella loro dignità di uomini. Il sentirsi accettati così profondamente facilita gli educandi ad auto - rivelarsi e ad essere creativi nei propri comportamenti e fiduciosi nel fronteggiare le situazioni difficili che si possono presentare.” (*Franta H.*, 1988)

3. Conclusioni

La didattica digitale integrata e la didattica mista, sebbene siano state utili a emancipare il sistema di Istruzione e a far fronte alla situazione emergenziale, dovuta alla pandemia da *covid 19*, presentano numerose criticità. Alcune di carattere legale, soprattutto legate al diritto di *privacy*, altre di carattere pedagogico. Mentre per quanto riguarda le prime molto è stato fatto, le seconde sembrano essere state parzialmente o totalmente trascurate. Sarebbe sicuramente opportuno studiare sistemi educativi più complessi, che permettano alla scuola di assolvere alle sue funzioni, anche in situazioni di emergenza. Sembra anche necessario, per il rispetto degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, non cambiare così repentinamente le normative, affinché i bambini, i ragazzi e i giovani non subiscano traumi personali e danni educativi irreversibili e sostanziali. Una commissione didattica europea potrebbe essere la sede adatta per dare alla discussione di queste problematiche il valore dovuto.

About the Authors



Paolo Martena is a Teacher in the Italian State school system since 2006-2007. He holds a Master's degree in molecular biology and has a special interest in nutrition and wellness. Prior to teaching he worked in both chemical and biological laboratories. On qualifying as a teacher, he successfully he took part in the national selection process to obtain a permanent position. For many years he has dealt with educational research and general didactics, docimology, disciplinary didactics. He is the author of numerous articles in international journals and has actively participated in conferences as an independent collaborator of the Luigi Gurakugi University, Scutari, Albania.

Biologo molecolare, perfezionato in *Nutrizione e Benessere*, presso l'Università Statale di Milano, insegna Matematica e Scienze presso la scuola pubblica italiana. Si occupa di divulgazione scientifica, soprattutto nell'ambito nutrizionale e biomolecolare. È esperto di didattica generale, didattica della matematica, didattica inclusiva, didattica digitale, docimologia. Ha scritto su riviste internazionali, riguardo a queste tematiche e partecipato, come relatore, a convegni, collaborando con l'Università di Scutari "*Universiteti i Shkodrës Luigj Gurakuqi*", Albania. È stato selezionato per il Piano nazionale "*Scienze e tecnologia, 2018*", diventando formatore. È ideatore e referente del fortunato progetto "*Scicafè*": un aperitivo scientifico, interamente organizzato dagli studenti, in cui scienziati di fama internazionale incontrano la comunità locale.



Simone De Riccardis is a Freelance lawyer, member of the bar of Lecce. He is an expert in marketing, finance, legislation, and local authorities. He also serves as a councillor for Public Works in Martignano, province of Lecce, Puglia.

Laureato in Giurisprudenza, presso l'Università di Lecce, esercita la professione di avvocato, presso il foro della sua città. È stato più volte eletto nel Consiglio Comunale di Martignano, Lecce, dove ricopre il ruolo di assessore ai Lavori pubblici. Si interessa di enti locali e marketing territoriale, collaborando attivamente con associazioni e istituzioni.

Bibliografia

- Angelo T. A. and, Cross K. P., 1993. Classroom Assessment Techniques, 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass. p.148-53.
- Bertolini P., L'esistere pedagogico, La Nuova Italia, Scandicci (FI) 1988, pp. 100-103.
- Castoldi M., Didattica generale, Mondadori Università, Milano 2010, p.11.
- Franta H., Atteggiamenti dell'educatore, LAS, Roma 1988, p. 87.
- Legare C. H, Wen N. J, Herrmann P., Whitehouse H., Imitative flexibility and the development of cultural learning, Cognition, Elsevier, Oxford 2015, pag 351-36.
- Perlino A., Competenza e deontologia degli educatori professionali, Pensa editore, Lecce, 2013.

Creative Commons licensing terms

Author(s) will retain the copyright of their published articles agreeing that a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) terms will be applied to their work. Under the terms of this license, no permission is required from the author(s) or publisher for members of the community to copy, distribute, transmit or adapt the article content, providing a proper, prominent and unambiguous attribution to the authors in a manner that makes clear that the materials are being reused under permission of a Creative Commons License. Views, opinions and conclusions expressed in this research article are views, opinions and conclusions of the author(s). Open Access Publishing Group and European Journal of Social Sciences Studies shall not be responsible or answerable for any loss, damage or liability caused in relation to/arising out of conflicts of interest, copyright violations and inappropriate or inaccurate use of any kind content related or integrated into the research work. All the published works are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)